

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 353

Data: 03/11/2020

OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale Via Soferino Q3. Autorizzazione al subappalto. Omnia

Costruzioni Srl

LA RESPONSABILE

Richiamate:

La determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 145 del 04.05.2010, con la guale veniva affidato all'associazione temporanea di professionisti, arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), l'incarico professionale per la "progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione assistenza e contabilità lavori, nonché per il rilievo planoaltimetrico per un importo complessivo di € 28.409.04.- compreso Iva e contributi previdenziali, riquardante i lavori di manutenzione straordinaria strade relativa alle sequenti vie, suddivise in 10 quadranti:

QUADRANTE 01 - VIA EMILIA + TRATTO A FONDO CHIUSO VIA MORONI + VIA EUROPA INCROCIO VIA BELLINI + VIA EUROPA INCROCIO VIA VERDI + VIA EUROPA INCROCIO VIA TURATI

QUADRANTE 02 - VIA OBERDAN + VIA N. SAURO TRATTO DA VIA OBERDAN A VIA L. CHIESA

QUADRANTE 03 - VIA SOLFERINO

QUADRANTE 04 - VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA D. ORIONE

QUADRANTE 05 - VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA FERMI QUADRANTE 06 - VIA UNITA' D'ITALIA

QUADRANTE 07 - PARCHEGGIO VIA ARLUNO

QUADRANTE 08 - VIA MILITE IGNOTO TRATTO DA VIA S. FRANCESCO A VIA M. PALEARI

QUADRANTE 09 - VIA D. ALIGHIERI TRATTO DA VIA L. CHIESA A VIA MARCONI + VIA MARCONI

QUADRANTE 10 - VIA S. PELLICO TRATTO DA LARGO S.D. SAVIO A VIA FALCONE + PARCHEGGIO SCUOLA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10.06.2010 esecutiva con la quale è stato approvato il progetto preliminare per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE", che presenta il quadro economico di seguito riportato per la realizzazione di tutti i 10 lotti e prevede una spesa complessiva stimata in € 1.098.000,00.-:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2010 esecutiva -, è stato approvato il progetto definitivo dei "lavori di manutenzione strade" per una spesa complessiva di € 1.098.000,00.-, ed il progetto esecutivo dei quadranti 1 e 2 presentato dall'associazione temporanea di professionisti, costituita dall'arch. Alberto Sciarini di Sesto Calende e dal geom. Fabrizio Parini di Rancio Valcuvia (VA), quali professionisti incaricati;
- La determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 167 del 30.06.2020 con la quale, a seguito di ricalcolo delle spese tecniche relative all'incarico di progettazione esecutiva e DL, sicurezza,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lqs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

contabilità, CRE del quadrante 3 dei lavori di manutenzione strade, relativo alla via Solferino, è stata impegnata la somma di € 5.108,34.- a favore dell'associazione temporanea di professionisti, arch. Alberto Sciarini e geom. Fabrizio Parini;

- La determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 177 del 02.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del quadrante 3 dei lavori di manutenzione strade, riguardante la via Solferino;
- **Ia** determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 180 in data 09.07.2020 ad oggetto "Lavori di manutenzione strade: via Solferino Quadrante Q3 determinazione a contrattare procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 CUP J77H20000870004 CIG 8364150AEC" che riporta un quadro economico dell'opera per un importo di € 175.000,00.- ;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 237 del 31/08/2020 con la quale sono stati affidati i "lavori di manutenzione straordinaria della via Solferino quadrante Q3" CUP J77H20000870004 CIG 8364150AEC all'Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl, con sede in via Dante Alighieri 491 a Cislago (VA), che ha offerto un ribasso del 38,12 % sull'importo a base d'asta;

Visto il contratto Rep. n.4 stipulato in data 21.10.2020 con la ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad € 83.692,36.- oltre IVA di Legge;

Rilevato che in data 07/10/2020 al prot. n. 10212 è pervenuta presso l'Ente l'istanza da parte dell'Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl,di Cislago (VA), appaltatrice dei "lavori di manutenzione straordinaria della via Solferino – quadrante Q3" di autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (e smi), relativamente alla categoria OG3 all'impresa RAMELLA & C. S.r.I., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5, C.F./P.I. 00182490128, per un importo di € 33.000,00.- di cui € 1.600,00.- per oneri per la sicurezza oltre IVA 22%;

Richiamato l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) che consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo del contratto, così come modificato dalla legge n. 55 del 2019, alle seguenti condizioni:

- 1. che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2. che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- 4. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- 6. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

Rilevato che:

- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- con nota pervenuta presso l'Ente in data 28.10.2020 prot. n. 11236, il D.L. e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, arch. Alberto Sciarini, ha validato il POS dell'Impresa RAMELLA S.r.I., per le lavorazioni che eseguirà direttamente ed è pertanto idoneo ad essere utilizzato in cantiere;
- questo Ente revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non risulti positiva;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lqs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Richiamata la nota del 16.09.2020 prot. n. 9405 con la quale la stazione appaltante ha chiesto al D.L. e coordinatore della sicurezza i fase di esecuzione l'Arch. Alberto Sciarini, di verificare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50, che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni dell'impresa affidataria del subappalto, siano corrisposti senza ribasso;

Vista la nota pervenuta presso l'Ente in data 02.11.2020 prot. n. 11365 con la quale l'Arch. Alberto Sciarini, di in qualità di D.L. e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha attestato di aver verificato che gli oneri della sicurezza sono corrisposti senza alcun ribasso;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto l'Impresa subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016:

Evidenziato che verrà revocata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 12745 del 26.11.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2020 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2020-2022":

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2020 ad oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, del Dl.gs. n. 267/2000). Approvazione";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10.04.2020 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (parte contabile)", e successivi aggiornamenti;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile":

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207 e s.m.i.:

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'impresa RAMELLA & C. S.r.I., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5, C.F./P.I. 00182490128, relativamente e alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 07/10/2020 al prot. n. 10212 dall' Impresa OMNIA COSTRUZIONI Srl,di Cislago (VA), appaltatrice delle opere di *"lavori di manutenzione straordinaria della via Solferino quadrante Q3" –* CUP J77H20000870004 CIG 8364150AEC e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), per un importo di € 33.000,00.- di cui € 1.600,00.- per oneri per la sicurezza oltre IVA 22% relativamente alla categoria OG3;
- 3. di trasmettere copia della presente determinazione:
 - alla ditta appaltatrice OMNIA COSTRUZIONI Srl, con sede in via Dante Alighieri 491 a Cislago (VA);
 - alla ditta subappaltatrice RAMELLA & C. S.r.l., con sede a Cislago (VA) in Via Dante n. 5;
 - al direttore dei lavori del contratto arch. Alberto Sciarini Via Sempione n. 42 21018 Sesto Calende (VA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lqs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

- 4. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione contrattuale;
- 5. Di dare atto che verrà revocata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
- 7. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 (e smi).

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Arch. Giovanna Frediani